



COMUNE DI SACROFANO

Citta Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 26

del

17 MAG 2016 PROT. 5041

**OGGETTO: PREVENZIONE DEGLI INCENDI LUNGO LE STRADE,
NELLE CAMPAGNE E NEI BOSCHI – DICHIARAZIONE STATO
GRAVE PERICOLOSITA' E PERIODO DI MASSIMA ALLERTA**

PRESCRIZIONI E DIVIETI

DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2016

IL SINDACO

Vista la nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio N° 188136/GR/18/00 del 12/04/2016, campagna Antincendio Boschivo anno 2016;

- Considerata la necessità di provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi
- Preso atto che nel corso dell'estate è massimo il rischio di incendi ;
- Vista la L.R. 4.2.1974 n.5 ed il relativo regolamento 23.3.1975 , n.2 ;
- Visto il D.P.R. 10.09.1982 n.915 , concernente la disciplina dello smaltimento dei rifiuti ;
- Vista L.R. 10.04.1991 n.15 integrante la L.R. 11.4.1985, n. 37 di istituzione del Servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio;
- Vista la Legge 24.02.1992 n. 225 che disciplina il servizio di Protezione Civile ;
- Vista la Legge 8.8.1995 n. 339 di conversione del D.L. 10.7.1995 n. 275 , recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi;
- Visto il D.Lgs 31/3/1999 n. 112 e ss.mm.ii. di conferimento funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali , in attuazione della Legge 15.3.1999 n. 59;
- Visti gli artt. 17 e 59 del T.U. della Legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 ;
- Visti gli artt. 449 e 650 del C.P.
- Viste le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al D.M. 26.1.1966;

- Vista Legge Regionale 28 ottobre 2002 n.39 con la quale si è individuato il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarando la stato di grave pericolosità;
- Viste le disposizioni statali e regionali vigenti in materia e le relative istruzioni;
- Visto il TUEL 267/2000 ;
- Viste le direttive della Regione Lazio Direzione Regionale Protezione Civile comunicazione del periodo di "massimo rischio di incendi boschivi" ;
- Ritenuto necessario pubblicizzare la normativa regionale ribadendo gli obblighi degli enti e dei privati a tutela dell'ambiente e a salvaguardia dell'incolumità pubblica ;

S A N Z I O N I

Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal 15 giugno al 30 settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore a €. 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n°353/2000 e ss.mm. a carico degli inadempienti , verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale .

O R D I N A

La stato di grave pericolosità per rischio di incendi boschivi sul territorio comunale, dichiarando lo stato di allerta dal 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2016;

- Il divieto nelle zone boschive ed a distanza minore di m 200 da boschi, di accendere fuochi . In particolare è vietato accendere fuochi far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare e compiere ogni altra azione che possa comunque recare pericolo mediato o immediato di incendio ;
- il divieto, nel medesimo periodo sia di depositare che di dare fuoco ad immondizie di qualsiasi natura in zone boschive e comunque a distanza inferiore a 200 m delle stesse;
- il divieto di dar fuoco a siepi e altri residui vegetali e può essere ammesso soltanto a una distanza non inferiore di 200 m e di modesta entità e purché il terreno su cui si effettua tale operazione venga circoscritto ed isolato con solchi di aratro per una fascia di larghezza non inferiore a 10 m e non spiri vento forte, inoltre deve essere tenuto sotto controllo da personale idoneo ed adeguato sia l'area sottoposta a bruciatura che al fronte di fuoco e fino al completo spegnimento delle ceneri.
- L'obbligo ad Enti e privati possessori a qualsiasi titolo, di effettuare la perimetrazione dei terreni coltivati a cereali, immediatamente dopo il raccolto con solchi di aratro per una fascia di almeno 10 m.
- L'obbligo altresì agli Enti e privati possessori a qualsiasi titolo di terreni incolti di tenere costantemente sgombri gli stessi da qualsiasi vegetazione infestante per tutto il periodo di grave pericolosità, evitando che il seccume vegetale possa costituire mezzo di propagazione di eventuali incendi.
- I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni saranno ritenuti responsabili dei danni in caso di incendio verificato per loro negligenza o per inosservanza di divieti ed obblighi contenuti nella presente ordinanza.

- Ai possessori di serbatoi di gas presenti sul territorio, che: i serbatoi fuori terra devono avere una fascia di sicurezza oltre la recinzione prevista dalle norme vigenti in materia di sicurezza sull'installazione dei serbatoi gpl, di profondità non inferiore a 5 ml sgombra e priva di sterpaglie.
- I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare trebbie od altre macchine agricole hanno l'obbligo, durante l'utilizzo della macchina, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parafaville;

Per "abbruciamenti per intervento di previsione antincendio autorizzato" si intendono quelli per i quali è stata inoltrata domanda al Comando Stazione C.F.S. competente per territorio e per i quali non è stato formalmente opposto un rifiuto entro cinque giorni.

Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l'obbligo di darne immediato avviso ai seguenti numeri :

Comando VV.UU. (tel. 069086381)

al Comando dell'Arma dei Carabinieri (tel. 112 oppure 06.90.11.21.17)

ai Vigili del Fuoco (tel. 115)

al Corpo Forestale (tel. 1515)

Associazione di Protezione Civile Sacrofano – Gruppo Monti Cimini tel . 3387999854;

Sala operativa Protezione Civile (numero verde 803.555);

Comando Guardia Parco di Vejo al n° 3293812054.

Polizia Provinciale n° 06.99.80.54.26

Ad ogni cittadino, anche turista o gitante, incombe l'obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento;

Alle Forze dell'Ordine sono demandati i compiti di controllo e verifica ;

Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da leggi speciali le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite a termine dell'art. 10 e 11 della Legge 353/2000

Della presente ordinanza ne sia data ampia diffusione mediante affissione nei luoghi pubblici .



IL SINDACO
Tommaso Luzzi